



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 20 APRILE 2011

1) **Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento del Sig. Giuseppe Caffo, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dell'U.S. Vibonese Calcio e dell'U.S. Vibonese Calcio S.r.l., dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C) par. V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. per non aver provveduto al 14.2.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 – nota n. 7107/1028pf10-11/SPblp del 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4:

- **ACCOGLIE** il ricorso del Procuratore Federale e in riforma della delibera impugnata irroga al signor Giuseppe Caffo la sanzione dell'inibizione di mesi 1 e alla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. quella della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- **ACCOGLIE** il ricorso del signor Giuseppe Caffo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata;
- **ACCOGLIE** il ricorso della signora Raffaella Imeneo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata;
- **ACCOGLIE** il ricorso della U.S. Vibonese Calcio S.r.l., e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2. **Ricorso Sig. CAFFO Giuseppe**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lett. C) par. IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 1, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. – n. 7107/1028pf/0-11/SP/blp del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 8.4.2011)

3. **Ricorso Sig.ra IMENEO Raffaella**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 1

inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lett. C) par. IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 1, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. – n. 7107/1028pf/0-11/SP/blr del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 8.4.2011)

4. Ricorso U.S. VIBONESE CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85 lett. C) par. IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 1, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. – n. 7107/1028pf/10-11/SP/blr del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 8.4.2011)

5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Pattoni Massimo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. dell'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. e dell'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C) paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. per non aver provveduto al 14.2.2011 al pagamento degli emolumenti, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 – note nn. 7121/1073pf10-11/SPblr - 7110/1032pf10-11SP/blr del 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Massimo Pattoni.

6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Rispoli Francesco, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C) paragrafi IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. per non aver provveduto al 14.2.2011 al pagamento degli emolumenti, al versamento

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Francesco Rispoli.

delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 – note nn. 7116/1019pf10-11/SP/blr – 7124/1020pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

7. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Dario D'Agostino, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società Giulianova Calcio e della società Giulianova Calcio S.r.l., dalle violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7109/1037pf10-11/SP/blr del 30.3.2011, dell'art. 85, lett. C) par. V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto al 14.2.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

8. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Diotallevi Giuseppe, Presidente CdA e Legale Rappresentante *pro tempore* della società Foligno Calcio S.r.l. e la società Foligno Calcio S.r.l. dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto, al 14.2.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 - Nota n. 7113/1018pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

9. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Pagliuso Fabiano Paolo, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante *pro tempore* della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. e la società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. per non aver provveduto, al 14.2.2011, al pagamento di parte degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio,

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Giulianova Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Dario D'Agostino.

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Foligno Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Giuseppe Diotallevi.

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Pagliuso Fabiano Paolo.

agosto e settembre 2010, note nn. 7118/1016pf10-11/SP/blr e 7133/1017pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

10. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento del Sig. Santaguida Giuseppe, all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale Rappresentante *pro tempore* della società F.C. Catanzaro S.p.A. e la società F.C. Catanzaro S.p.A. dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto, al 14.2.2011, al pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 - Note n. 7128/1039pf10-11/SP/blr e 7132/1040pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

11. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento del Sig. Pupino Antonio, Presidente CdA e Legale Rappresentante *pro tempore* della società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. e la società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto, al 14.2.2011, al pagamento degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 - Nota n. 7131/1021pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

12. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento dei Sig.ri Failli Andrea, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante *pro tempore* della società A.C. Sangiovese 1927 S.r.l., Imparato Luigi, Consigliere delegato e Legale rappresentante *pro tempore* della società A.C. Sangiovese 1927 S.r.l., e la società A.C. Sangiovese 1927 S.r.l. dalla violazione di cui all'art. 85, lett. C), paragrafi IV e V N.O.I.F. in relazione all'art. 10,

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società F.C. Catanzaro S.p.A. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Giuseppe Santaguida.

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Antonio Pupino.

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società A.C. Sangiovese 1927 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 ciascuno ai signori Andrea Failli e Luigi Imparato.

comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto, al 14.2.2011, al pagamento di parte degli emolumenti, nonché delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, Note n. 7127/1029pf10-11/SP/blr e 7130/1030pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

13. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Maglione Giuseppe, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante p.t. dell'A.S. Melfi S.r.l. e del Sig. Moretti Pietro, Consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della società A.S. Melfi S.r.l. nonché dell'A.S. Melfi S.r.l., dalle violazioni rispettivamente ascritte con note nn. 7115/1034pf10-11 e 7125/1035pf10-11/SP/blr del 30.3.2011, dell'art. 85, lett. C) paragrafi IV e V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., per non aver provveduto al 14.2.2011, al pagamento degli emolumenti, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

14. Ricorso GIULIANOVA CALCIO S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. D'Agostino Dario;
 - inibizione per mesi 2 al Sig. Bernabei Antonio,
 - penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante,
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 85, lett. C) paragrafi IV) e V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. e agli artt. 8 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. – nota n. 7109/1037pf10-11/SP/blr del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società A.S. Melfi S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 ciascuno ai signori Giuseppe Maglione e Pietro Moretti.

RESPINTO

15. Ricorso F.C. CARPI 1909 S.R.L.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 al Sig. Rossi Marcello;
- inibizione per mesi 1 al Sig. Malavasi Davide;
- ammenda di € 2.000,00 e penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7111/1041pf10-11/SP/blp del 30.3.2011, dell' art. 85 lett. C) par. IV e V delle N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2 N.O.I.F. e dell'art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

16. Ricorso F.C. MATERA S.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 7134/1036pf10-11SP/blp del 30.3.2011 - per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S., nella violazione degli artt. 8, comma 1, C.G.S., 85, lett. C) par. IV e V N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F., ascritta ai suoi dirigenti, signori Perniola Tommaso, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante dell'F.C. Matera e Virgintino Vito, Presidente del Collegio Sindacale della stessa società (Delibera CDN – Com. Uff. n. 76 dell'8.4.2011)

17. Ricorso Sig. VIRGINTINO Vito

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85, lett. C, par. IV, N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 8, comma 1 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. – nota n. 7134/1036p10-11/SP/blp del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

18. Ricorso Sig. PERNIOLA Tommaso

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 85,

RESPINTO

La C.G.F., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 16, 17 e 18:

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso della società F.C. Matera S.r.l. riducendo la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto.

- **RESPINGE** i ricorsi proposti dai signori Virgintino Vito e Tommaso Perniola.

lett. C, par. IV, N.O.I.F., in relazione agli artt. 10, comma 3, e 8, comma 1 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. – nota n. 7134/1036p10-11/SP/blr del 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

**19. Ricorso U.S. ALESSANDRIA CALCIO RESPINTO
1912 S.R.L.**

avverso le sanzioni:

- Inibizione per mesi 3 al Sig. Veltroni Giorgio;
- Inibizione per mesi 5 alla Sig.ra Veltroni Ilaria;
- Penalizzazione di punti 1 in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.000,00 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7117/1014pf10-11/sp/blr del 30.3.2011, degli artt. 85, lettera C, par. IV N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F., artt. 8, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)